



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Circolare n. 65/2026

All.1

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA

*per il tramite del Segretario Generale – Struttura Enti
Locali – Ufficio elettorale e servizi demografici*

AOSTA

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

OGGETTO: Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». Articolo 8. Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori sede. Istruzioni.

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2026, è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

L'articolo 8 della citata legge disciplina, a regime, il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Il nuovo modello è imperniato sulla tenuta di un **elenco degli elettori fuori sede presso l'ufficio elettorale di ciascun Comune (comma 1)**, che dovrà essere tempestivamente istituito ed articolato secondo le indicazioni della stessa legge e della presente circolare.



1. AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI "FUORI SEDE"

La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 8, comma 1).

Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo **domicilio** si trovi in una **Regione diversa** da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

Possono, quindi, chiedere l'iscrizione nell'elenco:

- gli elettori che per motivi di **studio o di lavoro** sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista "fuori sede" è di almeno nove mesi (*art. 8, co. 2 e 3*);
- gli elettori che, per documentati **motivi di cura**, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (*art. 8, co. 4*);
- gli elettori che sono **caregiver familiari** ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (*art. 8, co. 5, primo periodo*);
- gli elettori che in qualità di **genitori** o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e **assistenza in favore di un minore** sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (*art. 8, co. 5, secondo periodo*).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).

La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.

2.3 Revoca. La domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (*comma 6*). Il Comune che riceve la revoca cancella l'elettore dall'elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l'annotazione di cui al successivo punto 3.3.

2.4 Pubblicità. I Comuni pubblicano sul sito istituzionale, con adeguato anticipo rispetto al 31 dicembre, un avviso con i requisiti, i termini, il modello di domanda e i recapiti (anche PEC) per l'invio telematico.